Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale,* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 29 DICEMBRE 1937-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Società anonima Elettrica Litoranea Toscana, in Livorno:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 1° dicembre 1937-XVI. — **Società Anonima Distribuzione Acqua « S.A.D.A. », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione per il rimborso. — **Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1937-XVI. — **Comune di Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 12 dicembre 1937-XVI. — **Società anonima Industria Lanzese, in Lanzo d'Intelvi:** Obbligazioni ipotecarie sorteggiate il 23 novembre 1937-XVI. — **Provincia di Verona (Ferrovia Verona-Caprino Garda):** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1937-XVI. — **Amministrazione provinciale di Novara:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti provinciali sorteggiate il 6 dicembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Hotel Lido, in Alassio:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1937-XVI. — **Società anonima Cartiere Burgo, in Verzuolo:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 4ª estrazione del 13 dicembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate nell'11ª estrazione del 12 dicembre 1937-XVI. — **Società anonima Tramvie Siciliane, in Roma:** Obbligazioni 6 % (emissione 1929) sorteggiate il 7 dicembre 1937-XVI. — **Società anonima nazionale di ferrovie e tramvie, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 16ª estrazione del 15 dicembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1937-XVI, n. 2116.
Norme riguardanti i cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, è vietata l'apposizione, lungo od in vista delle strade pubbliche nonchè delle autostrade, di cartelli pubblicitari aventi dimensioni, forme, caratteristiche e colori simili a quelli adottati per le segnalazioni del traffico stradale.

Nessun cartello pubblicitario può essere collocato in corrispondenza di curve, svolte, incroci e passaggi a livello in modo da ingenerare confusione con le segnalazioni stradali di pericolo o attenuarne comunque l'efficacia, ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la incolumità della circolazione nel tratto pericoloso.

Art. 2.

Le gemme catarifrangenti di cui fossero muniti i cartelli pubblicitari apposti o da apporre lungo od in vista delle pubbliche strade extraurbane o delle autostrade, debbono essere di colore verde.

E' consentita l'apposizione di cartelli pubblicitari con gemme catarifrangenti bianche lungo i tratti di strade pubbliche compresi fra l'eventuale posto di segnalazione di prossimo abitato ed il punto di effettivo inizio dell'abitato stesso.

Art. 3.

I cartelli pubblicitari attualmente esistenti sulle strade pubbliche e sulle autostrade non conformi alle prescrizioni suddette, dovranno essere rimossi o sostituiti a cura e spese delle ditte proprietarie entro il 21 aprile 1938.

Art. 4.

E' fatto obbligo agli enti, alle aziende ed alle ditte che applicano cartelli di pubblicità, di provvedere alla loro perfetta manutenzione.

Art. 5.

Qualora il fatto non costituisca reato per il quale è prevista pena più grave, per le violazioni alle norme della presente legge si applica la pena dell'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Inoltre gli enti ai quali la strada appartiene, hanno facoltà di disporre che siano rimossi i cartelli pubblicitari non conformi alle prescrizioni della presente legge.

Del pagamento delle spese di rimozione sono responsabili i materiali esecutori e coloro per interesse dei quali sia stata eseguita l'affissione o la pubblicità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2117.
Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1937-IX, n. 914, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare alcune modifiche al predetto testo unico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 37 del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La rafferma dà diritto:

a) ai sottocapi brevettati provenienti da arruolamento volontario ordinario o trasferiti dalla ferma volontaria a premio a quella ordinaria in applicazione del precedente art. 15:

1) ad una gratificazione immediata di L. 500;

2) ad un soprassoldo mensile di L. 25 con decorrenza dalla data di promozione a secondo capo;

3) ad una gratificazione di L. 2000 al termine del vincolo di 6 anni con essa contratto;

b) ai secondi capi volontari vincolati a ferme annuali trasferiti nei ruoli dei sottufficiali di carriera per merito distinto ed eccezionale in applicazione dei successivi articoli 70-*bis* e 70-*ter* o in via eccezionale in applicazione del precedente art. 8-*bis*, ed ai sottocapi vincolati a ferme complementari annuali a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale in applicazione del successivo art. 70-*bis*:

ad un soprassoldo mensile di L. 25, con decorrenza dalla data del trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera per i primi e con decorrenza dalla data di promozione a secondo capo per i secondi ».

Art. 3.

La lettera a) del 1° comma dell'art. 38 del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, è modificata nel senso che ai radiotelegrafisti spetta il premio nella misura stabilita per i cannonieri P ed artificieri, specialisti direzione tiro provenienti dai cannonieri P e palombari.

Art. 4.

All'art. 66 del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

1ª *Variante*. — Nella terz'ultima colonna (colonna 5ª) della tabella *A* annessa a tale articolo, nella parte relativa all'avanzamento da secondo capo a capo di 3ª classe, sono soppresse le parole: « esito favorevole degli esami di fine corso P ».

2ª *Variante*. — La penultima colonna (colonna 6ª) della tabella *A* annessa a tale articolo, nella parte relativa allo avanzamento da secondo capo a capo di 3ª classe, è modificata come segue:

« Fra i secondi capi che trovansi nelle condizioni indicate nell'art. 71 del presente testo unico ».

3ª *Variante*. — L'ultima colonna (colonna 7ª) della tabella *A* annessa a tale articolo, nella parte relativa all'avanzamento da secondo capo a capo di 3ª classe, è modificata come segue:

« Tutti gli idonei ».

Art. 5.

L'art. 71 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento ordinario a capo di 3ª classe ha luogo col criterio della scelta comparativa fra i secondi capi nelle condizioni *appartenenti allo stesso corso di classifica a sottocapo brevettato*.

I secondi capi promossi tali per « merito distinto ed eccezionale » sono, agli effetti dello scrutinio per l'avanzamento a capo di 3ª classe, considerati appartenenti al corso al quale furono accodati.

I secondi capi provenienti dal ruolo dei « secondi capi vincolati a ferme annuali » trasferiti nel ruolo di carriera in applicazione dell'art. 8-*bis* del presente testo unico sono, agli effetti dello scrutinio per l'avanzamento a capo di 3ª classe, considerati appartenenti al corso che immediatamente li seguiva nel ruolo stesso.

I secondi capi rinunciatari o riprovati al corso P e quelli esclusi dal corso stesso sono scrutinati a scelta comparativa fra di loro e, se dichiarati idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento alla coda del corso successivo a quello al quale appartenevano.

I dichiarati una volta inidonei all'avanzamento sono scrutinati in occasione della formazione dei quadri ordinari dell'anno seguente e, se dichiarati idonei, sono iscritti in quadro alla coda del corso immediatamente successivo a quello al quale appartenevano e sempre dopo i parigrado di cui al comma precedente.

La Commissione di avanzamento tiene conto nel giudizio comparativo delle votazioni di fine corso P.

Sono portati annualmente allo scrutinio uno o più corsi in relazione alle necessità di copertura delle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della rispettiva categoria e specialità.

L'inscrizione in quadro di avanzamento di tutti gli idonei ha luogo per corsi e nell'ordine di graduatoria di merito comparativo stabilito, per gli appartenenti a ciascun corso, dalla Commissione di avanzamento.

Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i secondi capi:

a) rinunciatari od esclusi dagli esami P, o riprovati agli esami stessi;

b) giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente Commissione;

c) cancellati dai quadri di avanzamento a norma dell'art. 60.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i secondi capi che si trovino:

1) per una volta in una o promiscuamente in due delle condizioni previste dalla lettera a);

2) per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 10, nelle condizioni di cui alle lettere b) e c);

3) per una volta in una delle condizioni di cui alla lettera a) ed una volta, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere b) o c) ».

Art. 6.

Disposizioni transitorie.

Nella prima applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, i secondi capi appartenenti a corsi precedenti a quello che sarà portato a scrutinio per la prima volta in occasione della formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1938, sono considerati come appartenenti ad un unico corso e sono scrutinati per l'avanzamento col criterio della scelta comparativa.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1937-XVI fatta eccezione per gli articoli 1 e 2 i quali hanno effetto dal 1° dicembre 1936-XV. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2118.

Modificazioni al Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sull'avanzamento e reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, che approva le norme sull'avanzamento e reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1497, che proroga a tutto il 1937 talune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità della norma transitoria di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1497, è prorogata a tutto il 1938.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 49 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito in legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« I limiti di anzianità per la iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno, in ogni caso, determinati in modo da includervi solamente gli ufficiali che abbiano compiuto la permanenza minima nel grado di cui all'art. 30 o la compiano entro l'anno in cui la determinazione dei limiti viene emanata, sempre che detti ufficiali si trovino — nel momento — compresi nella prima metà se colonnelli o ufficiali generali, e nel primo terzo se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore al 1° gennaio dell'anno per il quale sono formati i quadri di avanzamento pel rispettivo grado, arma o corpo, computandosi come unità la eventuale frazione ed aumentando il limite di tante unità quante sono le vacanze organiche esistenti — nel momento — nel grado superiore ».

Art. 3.

La modifica di cui al precedente articolo si applica dalla determinazione dei limiti di anzianità per l'anno 1938.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2119.

Disciplina del commercio della manna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Veduto il regolamento per l'applicazione della suindicata legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Veduto il decreto Ministeriale 10 giugno 1936, con il quale venne costituito il Consorzio obbligatorio di miglioramento e di incremento della produzione della manna da frassino della provincia di Palermo;

Veduti i voti espressi dalla Corporazione orto-floro-frutticola per la disciplina della produzione e del commercio della manna;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il commercio della manna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla campagna 1937, tutta la manna di produzione nazionale, nonchè quella eventualmente introdotta dall'estero, deve essere conferita all'ammasso per la vendita collettiva, presso il Consorzio provinciale per il miglioramento e l'incremento della produzione della manna da frassino della provincia di Palermo, costituito col decreto Ministeriale 10 giugno 1936, sovraccennato.

Per la manna prodotta nelle altre Provincie il Consorzio predetto istituirà, sotto la sua direzione, responsabilità e sorveglianza, dei Centri di raccolta.

La gestione dell'ammasso della manna sarà tenuta nettamente distinta da quella del Consorzio con contabilità separata.

L'obbligo di conferire la manna all'ammasso spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre della manna.

La manna non conferita all'ammasso non può formare oggetto di atti di alienazione.

Art. 2.

È fatto obbligo ad ogni produttore di manna di denunziare all'ammasso, non oltre il 30 giugno di ogni anno, la superficie coltivata a frassineto (fraxinus ornus, fraxinus excelsior).

La manna di produzione nazionale dovrà essere conferita non più tardi di 15 giorni dalla fine del raccolto.

La manna eventualmente introdotta dall'estero dovrà essere conferita all'ammasso all'atto della sua introduzione nel Regno.

L'Ente ammassatore può consentire che la manna sia custodita temporaneamente o definitivamente a cura del detentore.

In tal caso il detentore risponde a titolo di depositario della manna custodita.

Art. 3.

Al momento del conferimento della manna, l'Ente ammassatore rilascerà al conferente un bollettino di consegna contenente l'indicazione della quantità, qualità e caratteristiche della manna conferita.

L'Ente ammassatore risponde delle quantità di manna ricevute in consegna, della loro buona conservazione, della loro preservazione dai danni dell'incendio mediante apposita assicurazione e infine della corresponsione, in sede di riparto finale, del prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 4.

All'atto del conferimento della manna all'ammasso saranno corrisposti ai conferenti, in unica soluzione, i nove decimi del pagamento loro spettante in dipendenza del prezzo che sarà stabilito a norma dell'ultimo comma del presente articolo.

L'altro decimo sarà corrisposto dopo l'approvazione del rendiconto finale.

Il prezzo base per la vendita della manna sarà stabilito annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Consorzio provinciale per il miglioramento e l'incremento della produzione della manna da frassino della provincia di Palermo e le Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 5.

La manna conferita all'ammasso rimane di proprietà dell'ammassante, il quale con il conferimento della manna attribuisce all'ammasso un mandato irrevocabile per la vendita alle condizioni e con le modalità previste dal presente decreto.

Art. 6.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sulla manna conferita all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi creditori potranno notificare all'Ente ammassatore i loro eventuali diritti creditori.

Art. 7.

L'Ente ammassatore, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi eventualmente occorrenti per il pagamento previsto dall'art. 4 a favore dei conferenti, ha facoltà di cedere in garanzia a terzi la manna ammassata.

L'Ente finanziatore ha facoltà di effettuare i finanziamenti con la forma cambiaria o con quella di conto corrente o con altra forma di scrittura contrattuale.

Dette operazioni sono privilegiate sulla manna conferita all'ammasso e sul ricavo finale della vendita della medesima.

Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione, previsto dal comma 1° dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'esercizio del credito agrario e successive modificazioni.

Se i titoli rappresentativi del credito privilegiato per i finanziamenti sulla manna ammassata vengono girati, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 8.

Al 1° ed al 15 di ogni mese l'Ente ammassatore comunicherà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il movimento complessivo di entrata e di uscita della manna verificatosi nella quindicina e la rimanenza della manna alla fine della quindicina.

Art. 9.

Non appena esaurito, con la vendita della manna, l'ammasso e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, l'Ente ammassatore provvederà alla formazione del rendiconto, il quale servirà di base per la ripartizione finale delle spese e del prezzo.

Tale rendiconto non diverrà esecutivo se non avrà riportato l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Chiunque non consegni la manna all'ammasso entro i termini fissati dall'art. 2 del presente decreto, ovvero prenda parte a contrattazioni aventi per oggetto la manna non conferita all'ammasso, è punito con la pena dell'ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore della manna alla quale si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti aventi per oggetto la manna non conferita all'ammasso sono nulli di pieno diritto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2120.

Autorizzazione al comune di Forgaria, in provincia di Udine, a modificare la propria denominazione in « Forgaria nel Friuli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Forgaria chiede, in esecuzione della propria deliberazione 24 aprile 1937-XV, l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune stesso in « Forgaria nel Friuli »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Udine, in adunanza del 25 giugno 1937-XV;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Forgaria, in provincia di Udine, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Forgaria nel Friuli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2121.
Norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine;
Visti la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e il regolamento per la esecuzione di essa, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700;
Visti il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, nella domanda per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, dovrà essere specificato per quale delle seguenti attività viene chiesta l'autorizzazione:

a) produzione di semi di bietole zuccherine;
b) produzione di semi di bietole semi-zuccherine, foraggere ed ortensi.

Per l'autorizzazione allo svolgimento di ciascuna delle suddette attività deve essere presentata separata domanda.
Alla domanda su carta da bollo deve essere allegata copia su carta libera, che, a cura della Prefettura, sarà trasmessa all'Ente seme bietole zuccherine, ai fini del parere prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568.
Di ogni autorizzazione concessa il prefetto darà notizia all'Ente seme bietole zuccherine, oltre che agli organi indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

L'Ente seme bietole zuccherine esprimerà parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione a produrre seme di bietole zuccherine, fino a copertura dei limiti di superficie stabiliti, per la provincia, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, esclusivamente nei riguardi dei richiedenti che, per disponibilità di attrezzatura tecnica e di mezzi finanziari e per capacità propria o del dipendente personale, diano affidamento di bene adempiere i seguenti compiti:

a) selezione genealogica, sia per linea diretta, sia attraverso la separazione di genealogie costituite con processo di incrocio, di seme scelto di tipi di bietole zuccherine;
b) riproduzione del seme di bietole zuccherine ottenuto dalle selezioni genealogiche di cui alla lettera *a*).

Art. 3.

Il produttore di semi di bietole zuccherine, autorizzato a termini di legge, è responsabile della buona conduzione della coltura ad opera dei coltivatori incaricati e dell'osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, e nel presente decreto, nonchè delle direttive tecniche e delle altre istruzioni impartite dall'Ente seme bietole zuccherine ai fini dell'esercizio della vigilanza di sua competenza.
L'elenco dei coltivatori dei quali il produttore intende avvalersi deve essere annualmente concordato fra il produttore stesso e l'Associazione nazionale bieticultori ed è soggetto all'approvazione dell'Ente seme bietole zuccherine. Ai fini di tale approvazione, il detto elenco deve essere comunicato all'Ente, dal produttore interessato, entro il 31 gennaio.

Art. 4.

Ogni produttore di semi di bietole zuccherine, munito di autorizzazione, deve annualmente notificare all'Ente il programma di semina dei vivai e di produzione del seme e precisamente:

a) entro il 15 giugno, il programma di lavoro relativo alla semina dei vivai porta-seme;
b) entro il 31 gennaio, la superficie che intende investire a bietole porta-seme;
c) entro il 15 giugno, le rimanenze di seme, distinte per tipo o varietà;
d) entro il 30 settembre, i quantitativi di seme prodotto, distinti per tipo o varietà.

Ove l'Ente ritenga, nell'interesse generale della produzione del seme di bietole zuccherine, di suggerire varianti ai programmi, di cui alle lettere *a*) e *b*), dovrà riferirne entro quindici giorni al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che decide, entro i quindici giorni successivi, con provvedimento definitivo.

Art. 5.

Tutto il seme ottenuto dalle coltivazioni autorizzate di bietole zuccherine deve, appena prodotto, essere sottoposto ai controlli dell'Ente, ai fini dell'applicazione del marchio

istituito a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568.

Il marchio è applicato mediante impressione sui sacchi, contenenti le partite di seme per le quali viene concesso, chiusi col suggello dell'Ente.

Art. 6.

Qualora l'Ente, in seguito ai risultati dei controlli, non ammetta una partita di seme all'applicazione del marchio, il produttore può ricorrere entro venti giorni al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che deciderà, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, con provvedimento definitivo, sulla ammissibilità del prodotto all'applicazione del marchio.

Art. 7.

Chi intende importare nel Regno semi di bietole zuccherine deve darne comunicazione all'Ente seme bietole zuccherine, indicando il luogo di origine del seme, il tipo o varietà, la quantità di seme da importare e la dogana di confine attraverso la quale avverrebbe l'importazione.

L'Ente farà conoscere al richiedente, entro quindici giorni, in relazione ai suddetti elementi e alle disponibilità di seme dei diversi tipi o varietà esistenti nel Regno, se l'importazione possa essere autorizzata, subordinatamente al risultato della visita di controllo di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, e all'osservanza delle disposizioni emanate in applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Contro la determinazione negativa dell'Ente è ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide con provvedimento definitivo.

Per l'effettuazione della visita di controllo l'importatore deve dare avviso all'Ente, all'atto dell'arrivo della merce alla dogana di confine.

L'importatore è tenuto a comunicare all'Ente, entro il 15 giugno di ogni anno, le eventuali rimanenze, a tale data, del seme di bietole zuccherine importato, distinte per tipo o varietà.

Art. 8.

Chi intende esportare semi di bietole zuccherine deve darne comunicazione all'Ente, indicando la quantità da esportare, il tipo o varietà e la destinazione.

Ai fini dell'eventuale rilascio del nulla osta di cui all'articolo 8 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, l'Ente seme bietole zuccherine terrà conto delle disponibilità nazionali e delle qualità intrinseche del seme che si intende esportare.

Contro il mancato rilascio del nulla osta è ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 9.

Ogni produttore di semi di bietole zuccherine, autorizzato a termini di legge, deve tenere un registro di carico e scarico del seme prodotto od eventualmente importato e di quello comunque ceduto a coltivatori di bietole o eventualmente esportato, nel quale devono essere annotati:

a) per ogni partita prodotta, la quantità, il tipo o varietà e la data di applicazione del marchio;

b) per ogni partita importata direttamente o acquistata da un importatore, la quantità, il tipo o varietà e la località di origine, il nome del fornitore e quello dell'importatore, la data di entrata in magazzino, nonchè gli estremi del nulla osta all'importazione, rilasciato dall'Ente seme bietole zuccherine;

c) per ogni partita ceduta a coltivatori di bietole, la quantità, il tipo o varietà, la data della consegna e il nome del cessionario;

d) per ogni partita esportata, la quantità, il tipo o varietà, la data di spedizione, il nome del destinatario e la località di destinazione, nonchè gli estremi del nulla osta all'esportazione, rilasciato dall'Ente seme bietole zuccherine.

Art. 10.

Chiunque, senza essere produttore, abbia ottenuto l'autorizzazione ad importare o ad esportare una partita di semi di bietole zuccherine, deve tenere un registro di carico e scarico per la dimostrazione del movimento del seme stesso, nel quale devono essere annotati tutti i dati e le notizie prescritti nell'articolo precedente nei riguardi del seme importato, di quello esportato e di quello ceduto.

Art. 11.

Nei registri di carico e scarico di cui agli articoli 9 e 10, le registrazioni debbono essere sempre aggiornate, con preciso riferimento ai documenti comprovanti l'entrata e l'uscita della merce.

Sia il registro che i documenti, ai quali le registrazioni hanno riferimento, debbono essere esibiti ad ogni richiesta dei funzionari incaricati del servizio di controllo, a norma dell'art. 11 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568.

Art. 12.

Al personale tecnico della Regia stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo e dell'Ente seme bietole zuccherine sono estese le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL
BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2122.

Dichiarazione di chiusura, a tutti gli effetti di legge, della gestione di stralcio del Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Consorzio italiano dei Sindacati di assi-

curazione infortuni, con sede in Roma, riconosciuto giuridicamente con R. decreto 9 dicembre 1929;

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1933, con cui fu approvato il bilancio consuntivo della liquidazione del Consorzio e ne fu dichiarata la chiusura, affidandosi la gestione di stralcio derivante dal bilancio stesso all'on. avv. Giuseppe Steiner, deputato al Parlamento;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione di stralcio, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo, ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata chiusa, a tutti gli effetti di legge, la gestione di stralcio del Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni, con sede in Roma, disposta con il Regio decreto 28 dicembre 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2123.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in S. Angelo in Vado (Pesaro).

N. 2123. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, con sede in S. Angelo in Vado (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2124.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore « Piccole Operaie dei SS. Cuori » con Casa generalizia in Acri (Cosenza).

N. 2124. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore « Piccole Operaie dei SS. Cuori » con Casa generalizia in Acri (Cosenza), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di lire 555.500 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede e attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2125.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione scolastica « Arturo Boratto » presso il Regio liceo-ginnasio « Galluppi » di Catanzaro.

N. 2125. R. decreto 5 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione scolastica « Arturo Boratto » presso il Regio liceo-ginnasio « Galluppi » di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2126.
Nomina del Regio commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa.

N. 2126. R. decreto 15 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, il sig. ing. Luigi La Ciura, attuale commissario prefettizio dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa, viene nominato Regio commissario dell'Ente stesso fino al 30 aprile 1938-XVI, con il compito di provvedere alla temporanea gestione e alla ricostituzione dell'amministrazione statutaria di esso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 dicembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa agraria di Alì Marina (Messina).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e di mettere in liquidazione la Cassa agraria di Alì Marina (Messina), secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di Alì Marina (Messina) e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4489)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 11 dicembre 1937-XVI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1937-XVI, n. 285, concernente la ricostituzione dell'Ufficio delle ipoteche di Catania.

(4509)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 13 dicembre 1937-XVI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1937-XVI, n. 286, concernente il riordinamento del servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli uffici delle imposte dirette e del registro.

(4510)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 21 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alle seguenti ditte di Alessandria e contrassegnati col numero a fianco indicato, sono stati deformati:

2. Soc Cooperativa Orafa, Alessandria.
5. Garlando Giuseppe fu Carlo, via Circonvallazione 55, Valenza Po.
6. Carboni Aldo di Augusto, via Po 3, Valenza Po.
19. Bonzano Gustavo, via Trento, Valenza Po.
22. Raiteri e Cavallero, via Garibaldi 38, Valenza Po.
47. Braggio Amedeo, v. Foà di Bruno 18, Valenza Po.
54. Ceva Renato fu Giovanni, via Mazzini 6, Valenza Po.
61. Gotta Enrico di Giuseppe, via Alessandria, Valenza Po.
76. Ditta Ottone e Aviotti, via Felice Cavallotti 17, Valenza Po.
82. Repossi Pietro fu Carlo, via Alessandria, Valenza Po.
97. Ameletti Francesco fu Vincenzo, via Del Pero 4, Valenza Po.
101. Ditta Filippi e Aggeri, via Mazzini 22, Valenza Po.
103. Ditta F.lli Lombardi, via B. Sassi 13, Valenza Po.
111. Visconti Giuseppe di Pietro, via Umberto I, Valenza Po.
119. Terzano Giovanni di Pietro, via Pastrengo 12, Valenza Po.
126. Ditta F.lli Barberis, via B. Sassi 5, Valenza Po.
131. Cordora Aurelio di Ferdinando, via Astigliano 12, Valenza Po.

(4422)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Si notifica che, nel giorno di martedì 18 gennaio 1938-XVI, alle ore 9, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni annuali per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in forza del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1938, saranno estratte n. 10.300 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari, a partire dal 1° marzo 1938, saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4511)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ed azioni per la Ferrovia del Monferrato.

Si notifica che nel giorno di sabato 29 gennaio 1938-XVI, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli della già Società delle Ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del Debito pubblico:

64ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 945 attualmente vigenti;

72ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 441 sulle n. 11089 attualmente vigenti;

42ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle n. 8889 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1938, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4512)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

Il dott. Giaquinta Giovanni-Giuseppe fu Salvatore, medico chirurgo, domiciliato in Milano, via Bragadino n. 5, nella qualità d'erede testamentario del fratello, Giaquinta Benedetto-Carmelo fu Salvatore, volgarmente detto Carmelo, con atto 17 ottobre u. s. a ministero dell'ufficiale giudiziario Meli Luigi della sede distaccata di pretura di Monterosso Almo, ha diffidato la signora Salafia Maria fu Salvatore, domiciliata in Monterosso Almo, Corso Umberto I n. 98, a restituirgli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti certificati del P. R. 3,50 per cento intestati al detto Giaquinta Carmelo fu Salvatore già domiciliato in Monterosso Almo e dei quali si dichiara spossessato:

n. 36916 capitale nominale L. 22.000; n. 60709 capitale nominale L. 8300; n. 200030 capitale nominale L. 20.000; n. 236668 capitale nominale L. 62.600.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione dei certificati stessi.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4513)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50	125454	70 —	Sardi Amedeo di Vincenzo dom. a Torino, usufrutto Bonetto *Luigia* fu Giuseppe dom. a Casalborgone.	Sardi Amedeo di Vincenzo, dom. a Torino, usufrutto Bonetto *Maria-Luigia*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	799492	350 —	Vollono Crescenzo fu Antonio dom. in Castellammare di Stabia, usufrutto Mosca *Giovanna* fu Francesco-Saverio vedova di Antonio Vollono dom. a Castellammare di Stabia.	Vollono Crescenzo fu Antonio dom. in Castellammare di Stabia, usufrutto Mosca *Maria Giovanna*, ecc. come contro.
P. R. 3,50	56752	189 —	Vollono Teresa fu Antonio nubile dom. a Castellammare di Sabia, usufrutto come sopra.	Vollono Teresa fu Antonio nubile dom. a Castellammare di Sabia, usufrutto come sopra.
Id.	253017	262,50	Ivaldi *Tomaso* fu Domenico Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Tricerri Vittoria fu Erasmo ved. Ivaldi dom. in Acqui (Alessandria).	Ivaldi *Giovanni-Tommaso*, ecc. come contro.
Id.	155061	437,50	Picco Teresa detta Eugenia di Alessandro moglie di Sforzini *Augusto* dom. a Voghera dotale.	Picco Teresa detta Eugenia di Alessandro moglie di Sforzini *Francesco-Augusto*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	570575	588 —	Notari Ines fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gambera *Teresa* dom. a Camerana (Cuneo).	Notari Ines fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gambera *Maria-Teresa*, ecc. come contro.
P. R. 3,50	127061	122,50	Giorgione Carmine fu Ciriaco, minore sotto la p. p. della madre Sollazzo *Maria-Grazia* di Angelo vedova Giorgione dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).	Giorgione Carmine fu Ciriaco, minore sotto la p. p. della madre Sollazzo *Grazia* di Angelo, ecc. come contro.
Id.	127062	38,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Sollazzo *Maria-Grazia* di Angelo vedova Giorgione.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Sollazzo *Grazia* di Angelo ved. Giorgone.
Id.	78260	350 —	Martorella Maria Maddalena fu *Girolamo* moglie di Sirianeso Giuseppe, dom. a S. Valentino Torio (Salerno).	Martorella Maria-Maddalena fu *Gerantino* moglie, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	175248	182 —	*De Rosa Maria* fu Michele ved. di Milano Luigi, dom. in Amalfi (Salerno).	*Di Rosa Maria-Raffaela* fu Michele, ved. di Milano Luigi, dom. in Amalfi (Salerno).
Id.	175249	182 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175250	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175251	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175252	38,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175253	38,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175254	38,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50	162978	45,50	Iutini *Onofrio* fu Giacomo minore sotto la p. p. della madre Laterza Laura di Vito, vedova Iutini dom. a Roma.	Iutini *Spartaco* fu Giacomo minore sotto la p. p. della madre Laterza Laura di Vito vedova Iutini dom. a Roma.
Id.	171625	612,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	437634	420 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	481786	199 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 5 %	76946	8105 —	Dufour Berte *Odoardo* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Firenze.	Dufour Berte *Edoardo* di Giovanni, minore sotto la patria, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50	496455	189 —	Muti *Teresa* fu Francesco moglie di Valeriano Pasquale fu Francesco, dom. a Bitonto, vincolato per dote.	Muti *Anna-Teresa* fu Francesco moglie di Valeriano Pasquale fu Francesco dom. a Bitonto vincolato per dote.
Cons. 3,50	237180	224 —	Colongo *Felice* fu Giacomo minore sotto la patria potestà della madre Olliveri Maria vedova Colongo dom. in Torino, vincolato d'usufrutto.	Colongo *Ottavio-Felice* fu Giacomo, minore sotto, ecc. come contro.
Id.	265615	140 —	Colongo Marcellino, *Felice* e Giuseppe fu Giacomo minori sotto la patria potestà della madre Olliveri Maria dom. in Torino, vincolata d'usufrutto.	Colongo Marcellino, *Ottavio-felice* e Giuseppe, ecc. come contro.
Red. 3,50	415218	115,50	*Celotti* Francesco fu Donato, minore sotto la tutela di Iardino Aniello di Atonio dom. a Resina (Napoli).	*Celotto* Francesco fu Donato minore sotto la tutela di Iardino Aniello di Antonio, dom. a Resina (Napoli).
Cons. 3,50	171459	350 —	Bollati *Teresa* di Giuseppe moglie di Blengino Romano dom. in Revello (Cuneo) vincolato come dote della titolare.	Bollati *Maria-Teresa* di Giuseppe di, ecc., come contro.
Id.	563980	567 —	Bollati *Teresa*, come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50	357349	84 —	Penna *Rosina* fu Girolamo moglie di Rotoli Pasquale dom. a Pignataro Maggiore, dotale.	Penna *Maria-Rosa* fu Girolamo, ecc. come contro.
Id.	142454	91 —	Marotta *Santolo*, Giuseppe e Francesco, di Pasquale minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Nola (Caserta).	Marotta *Santo*, Giuseppe e Francesco di Pasquale minori, ecc. come contro.
Id. (034)	190465	35 —	Mazza *Giuseppe* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Minardi Giuseppina fu Carmelo vedova di Mazza *Giuseppe* dom. a Ragusa.	Mazza *Giuseppe-Giovanni* fu *Giovanni-Giuseppe* minore sotto la p. p. della madre Minardi Giuseppina, vedova di Mazza *Giovanni-Giuseppe* dom. a Ragusa.
Id.	308107	133 —	*Petrozziello* Assunta, Armando, Giuseppe e Carlo di Luigi minori sotto la p. p. del padre dom. a Sorbo di Serpico (Avellino).	*Petruzziello* Assunta, Armando, Giuseppe e Carlo di Luigi, minori sotto la p. p. del padre dom. a Sorbo di Serpico (Avellino).
Cons. 3,50	554634	10,50	*Benso* Giovanni Battista di Pietro, dom. a Garessio (Cuneo).	*Benzo* Giovanni Battista di Pietro, dom. a Garessio (Cuneo).
P. R. 3,50	399168	353,50	Bizzoni Francesca fu Luigi moglie di Penuti *Gerolamo*, dom. in Milano, dotale.	Bizzoni Francesca, ecc. *Aristide-Stanislao-Gerolamo detto Gerolamo*, dom., ecc. come contro.
Cons. 3,50	709843	105 —	Benetto Maria fu Costanzo, moglie di Amprimo *Antonio* dom. a Bussoleno (Torino).	Benetto Maria fu Costanzo moglie di Amprimo *Giacinto-Alessio-Antonio*, dom. a Bussoleno (Torino).
Id.	625714	420 —	Alciato *Ida*, Rodolfo, Rina e Amelia di Dionisio minori, sotto la patria potestà del padre dom. a Portula (Novara).	Alciato *Lidda* Rodolfo, Rina e Amelia di Dionisio minori, ecc. come contro.
P. R. 3,50	54524	84 —	Marzari *Antonio*, Paolina e *Marcello* fu Ettore minori sotto la patria potestà della madre Battistoli Adele fu Paolo ved. di Marzari Ettore dom. a Garda (Verona).	Marzari *Antonia* Paolina e *Celeste* fu Ettore, ecc. come contro.
Cons. 3,50	392801	70 —	Di Blasi Maria e Luigi di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del genitore, e figli nascituri dalla moglie di lui Bergami *Maria-Carlotta*, dom. in Palermo. Con usufrutto a favore di Bergami *Maria Carlotta* fu Giovanni moglie di Di Blasi Giuseppe, domiciliata a Palermo.	Di Blasi Maria e Luigi di Giuseppe minori sotto la patria potestà del genitore, e figli nascituri dalla moglie di lui Bergami *Caterina-Maria-Carlotta*. Con usufrutto a favore di Bergami *Caterina-Maria-Carlotta* fu Giovanni, ecc. come contro.
P. R. 3,50	107520	140 —	Franchini *Felice* fu Pietro, dom. in Ugliancaldo Casola (Massa Carrara).	Franchini *Domenico-Felice* fu Pietro, dom. in Ugliancaldo Casola (Massa Carrara).
Con. 3,50	369746	700 —	Bastico *Ernesta* di Giacomo moglie di Negroni Stefano, dom. a Milano, vincolato come dote della titolare.	Bastico *Angiola-Ernesta* di Giacomo, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4244)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sul Debito Pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti Certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi Certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendità annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	272667	Ditta Automobilistica « Mari e Massi » residente in Acquasanta (Ascoli Piceno). Ipotecata per la cauzione dovuta dalla ditta titolare quale accollataria pei trasporti postali tra Acquasanta e S. Martino . . . . L.	49 —
Cons. 3,50 %	208964	Righini Orazio fu Cesare, dom. a Firenzuola. Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale Ricevitore del Registro . . . . »	77 —

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4419)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 256

Media dei cambi e dei titoli

del 23 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,575
Belgio (Belga)	3,2275
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,78
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,5675
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,8975
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,525
Id. 3,50 % (1902)	72,425
Id. 3,00 % Lordo	52,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72 —
Rendita 5 % (1935)	94,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,825
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,325
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 257

Media dei cambi e dei titoli

del 27 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,97
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,585
Belgio (Belga)	3,225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,73
Danimarca (Corona)	4,2395
Norvegia (Corona)	4,772
Olanda (Fiorino)	10,565
Polonia (Zloty)	360,15
Portogallo (Scudo)	0,8634
Svezia (Corona)	4,896
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,675
Id. 3,50 % (1902)	72,40
Id. 3,00 % Lordo	52,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,175
Rendita 5 % (1935)	95 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,85
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,325
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,20

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Alì Marina (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria di Alì Marina (Messina) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

Il sig. Vincenzo Chirico di Rosario è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina (Messina) ed i signori Letterio Monforte di Letterio, Natale Bonura fu Giuseppe e dottor Raffaele De Leo fu Sebastiano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico nelle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4490)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Vinci (Firenze).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 31 gennaio 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Vinci (Firenze);
Veduto il proprio provvedimento in data 31 gennaio 1937-XV, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;
Veduto il proprio provvedimento in data 2 settembre 1937-XV, con il quale le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza venivano prorogate di quattro mesi;
Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di Vinci (Firenze) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 31 gennaio 1938-XVI.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4507)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami per l'ammissione a 28 posti di volontario coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i R. decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, numero 1737 e 27 ottobre 1937, n. 1876, sull'ordinamento degli Archivi notarili;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato:
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 843, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventotto posti di volontario coadiutore aggiunto (grado 11° del gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale che appartiene almeno dal 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, e che ha lodevolmente esercitato le funzioni proprie del gruppo cui aspira.
Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, ma è necessario il possesso alla data del 18 dicembre 1930 del diploma di licenza da una Regia scuola media superiore e la iscrizione al Partito Nazionale Fascista alla data del presente decreto.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono presentare per via gerarchica domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 6 diretta al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il termine è elevato a sessanta giorni per gli aspiranti residenti nelle Colonie.
Le domande debbono essere accompagnate da un rapporto sulla capacità, diligenza e condotta morale e politica dell'aspirante e trasmesse al Ministero anzidetto (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso devono essere corredate dei seguenti documenti:
1° certificato dell'atto di nascita;
2° copia dello stato matricolare debitamente aggiornato;
3° certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio dal quale risulti quali tra le funzioni proprie del gruppo *B* l'aspirante abbia effettivamente esercitate, per quale durata e con quale esito;
4° certificato di iscrizione al P.N.F., richiesto ai sensi del secondo comma dell'art. 2;
5° titolo di studio richiesto come sopra;
6° documenti militari;
7° certificato dello stato di famiglia.
Gli aspiranti appartenenti all'Amministrazione degli Archivi notarili debbono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 3°, 4° e 5°.
I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati dalle competenti autorità.
Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare in caso di nomina l'assegnazione ad una qualunque delle sedi di Archivio notarile regionale.

Art. 5.

Con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia può essere negata l'ammissione al concorso. Il provvedimento di ammissione o di esclusione dal concorso sarà comunicato all'interessato.

Art. 6.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nella comunicazione di cui all'articolo precedente. Essa consisterà in tre prove scritte ed una orale. Le prove scritte avranno per oggetto: 1° la trattazione di un tema sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato e degli Archivi notarili; 2° la trattazione di un tema di computisteria e ragioneria; 3° la trattazione di un tema di istituzioni di diritto amministrativo. La prova orale avrà per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, nozioni di diritto civile, di diritto corporativo, di tasse sugli affari e di statistica.

La data delle prove scritte è stabilita per i giorni 29, 30 e 31 marzo 1938-XVI. La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 7.

I concorrenti, presentandosi agli esami, debbono dimostrare la loro identità personale mediante esibizione del libretto ferroviario debitamente aggiornato ovvero della carta di identità.

Art. 8.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari coadiutori aggiunti. Al termine del periodo di prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati coadiutori aggiunti (grado 11° del gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguono la nomina a coadiutore aggiunto (11° *B*).

Art. 9.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto, sono applicabili le norme vigenti per i concorsi nei ruoli degli impiegati civili degli Archivi notarili e di quelli dell'Amministrazione dello Stato.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(4501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 7 posti di esperto di 4ª classe nel ruolo tecnico di gruppo B.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 19 del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312 sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera Nazionale per gli Orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777 che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti sull'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Viste le tabelle allegate al suindicato R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, dei nuovi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il Regolamento per il personale approvato col R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visti: l'art. 4 del R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1256, e l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 2 luglio 1929-VII, col quale sono determinati gli assegni da corrispondersi al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 7 posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°) nel ruolo tecnico di gruppo *B*, tra il personale non di ruolo in servizio al 22 febbraio 1937-XV (data del R. decreto n. 327 citato nelle premesse) presso gli Ispettorati agrari compartimentali e, in genere, tra il personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato e quello appartenente alle Cattedre ambulanti di agricoltura, non avente rapporto stabile di servizio.

Può, altresì, partecipare al concorso il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato appartenente al gruppo *C*, che sia fornito di uno dei titoli di studio prescritti per il presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo d'età, ma non può esservi ammesso chi non abbia raggiunto, alla data del presente decreto, il 18° anno d'età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo, dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e devono inoltre contenere la dichiarazione che il concorrente è disposto ad accettare qualsiasi residenza.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

b) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di perito agrario o di perito tecnico industriale (specializzazione mineraria);

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione tuttavia potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato, o copia del foglio matricolare, o copia dello stato di servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O., e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai femminili. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A.O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciato, secondo il caso, dal segretario del Partito fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti Autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P.N.F., del P.F.S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*); sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma;

m) rapporto informativo sul servizio prestato dal candidato dalla data di assunzione rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà anche certificare che il candidato trovavasi in servizio il 22 febbraio 1937-XV.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Art. 5.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso dev'essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale insindacabile e senza motivazione.

Art. 7.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno indicati. Esso consterà di tre prove scritte ed una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'articolo 35 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921 n. 1312, a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, dell'articolo 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, dell'art. 3 della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., e dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 11.

La nomina dei vincitori del concorso avrà luogo in corrispondenza alla disponibilità dei posti esistente nel ruolo tecnico di gruppo *B*, e, eventualmente, in corrispondenza alle vacanze che si determineranno nel detto ruolo successivamente o che non siano da devolvere ad essorbimenti di soprannumero.

Art 12.

I vincitori del concorso salvo il disposto dell'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lordo, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Agli assunti in prova che provengono da altri ruoli di personale statale, saranno corrisposti, se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

a) *Per periti agrari.*

Prove scritte:

1. Agronomia e coltivazioni erbacee e arboree.
2. Economia rurale ed estimo.
3. Zootecnia.

Prove orali:

Le prove orali verteranno, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti:

1. Industrie agrarie.
2. Costruzioni rurali; meccanica agraria.
3. Nozioni di ordinamento corporativo, di legislazione rurale e di statistica agraria.

b) *Per periti industriali* (specializzazione mineraria).

Prove scritte:

1. Arte mineraria.
2. Topografia.
3. Costruzioni.

Prove orali:

Le prove orali verteranno sulle materie sopraindicate e sulle seguenti:

1. Preparazione meccanica dei minerali.
2. Elettrotecnica.
3. Nozioni di ordinamento corporativo, di legislazione industriale e di statistica industriale.

Roma, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(4341)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.